

Ordinanza concernente l'attenuazione di casi di rigore economico nel Cantone dei Grigioni a causa del coronavirus (Ordinanza cantonale sui casi di rigore COVID-19)

Modifica del 4 dicembre 2020

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –

Modificato: –

Abrogato: –

Il Governo del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 48 della Costituzione cantonale,

decreta:

I.

L'atto normativo "Ordinanza concernente l'attenuazione di casi di rigore economico nel Cantone dei Grigioni a causa del coronavirus (Ordinanza cantonale sui casi di rigore COVID-19)" (stato 8 giugno 2020) è modificato come segue:

Art. 9 (nuovo)

Indennizzo a favore di esercizi di ristorazione per prodotti freschi

¹ In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 capoverso 1, indipendentemente dalla cifra d'affari, il Cantone può concedere a esercizi di ristorazione o a imprese che propongono un'offerta di ristorazione un indennizzo per prodotti freschi già acquistati e risultati inutili poiché scaduti ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b a seguito dei provvedimenti cantonali volti a combattere il coronavirus del 2 dicembre 2020. L'articolo 5 capoverso 1 e capoverso 2 non si applica a tale indennizzo.

² In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 capoverso 2 l'indennizzo è limitato a un massimo di 10 000 franchi.

³ In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 capoverso 1 e capoverso 2, esclusivamente le prove e i documenti seguenti devono essere inoltrati in forma elettronica tramite e-mail o per posta al DEPS entro il 13 dicembre 2020:

- a) copia della patente rilasciata dal comune per l'esercizio di attività di esercizi pubblici e alberghi (patente d'esercente) nonché delle coordinate bancarie;
- b) distinta dei costi dei prodotti freschi acquistati e risultati inutili poiché scaduti.

Art. 10 (nuovo)

Disposizione transitoria

¹ Con riferimento agli indennizzi ai sensi dell'articolo 9, la validità della presente ordinanza viene prolungata fino a fine febbraio 2021.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale entra in vigore con effetto retroattivo al 1° dicembre 2020.